



CITTA' DI VITERBO

**SETTORE PL - CORPO DI POLIZIA LOCALE
SEGRETERIA POLIZIA LOCALE
ORDINANZA SINDACALE
N. 9 del 30-07-2022**

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART.54 T.U.E.L. - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE NELLE ORE NOTTURNE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO O METALLICI E DI BEVANDE ALCOLICHE

LA SINDACA

PREMESSO CHE:

nel periodo estivo, con particolare riferimento agli orari notturni, si verificano comportamenti e situazioni critiche riconducibili all'abuso di alcool e all'abbandono di bottiglie e recipienti in vetro o metallo;

tali comportamenti, per le modalità con cui si manifestano, oltre a dare luogo a comportamenti intemperanti che turbano la quiete ed il riposo dei residenti ed a mettere in pericolo l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, turbano in maniera grave il libero utilizzo degli spazi pubblici e la loro fruizione da parte della cittadinanza, favoriscono il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, alterano gravemente il decoro urbano, rendendone particolarmente oneroso il ripristino, provocano nocumento alla pubblica decenza e, più in generale, determinano lo scadimento della qualità della vita urbana;

CONSIDERATO che gli ordinari strumenti normativi non consentono un tempestivo ed efficace intervento in ordine alle esigenze di incolumità, tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché della sicurezza e del decoro urbano;

CONSIDERATO necessario, stante la contingibilità del fenomeno e l'urgenza di provvedere, adottare misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana nonché di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la quiete ed il riposo dei cittadini, l'incolumità e la sicurezza urbana;

RITENUTO di dover adottare, per il periodo estivo, un'ordinanza in via contingibile e urgente per l'interdizione, in orario notturno, dell'utilizzo di bottiglie e recipienti in vetro e metallo nonché della vendita per asporto e del consumo di bevande alcoliche nelle aree e spazi pubblici, definendo altresì gli orari di vigenza delle misure in questione e le sanzioni amministrative da applicare agli inottemperanti;

VISTI gli artt. 7 e 54, comma 4 e comma 4-bis, del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, secondo le previsioni dell'art. 54 comma 4°, ultimo periodo del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

VISTA la legge 24/11/1981, n.689 e ss.mm.e ii.;

ORDINA

Per quanto sopra indicato, nel centro abitato di Viterbo, con esclusione pertanto delle frazioni comunali, con effetto dal giorno 30 Luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022:

In relazione alla vendita e consumo di bevande in contenitori in vetro o metallo:

1. È fatto divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale;
2. È fatto divieto per chiunque, dalle ore 22,15 alle ore 06,00 del giorno successivo, di consumo di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo;
3. È fatto obbligo ai gestori delle attività che effettuano vendita e/o somministrazione di bevande, di mettere a disposizione dei clienti appositi contenitori differenziati ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant'altro) prima di allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze;

In relazione al consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione:

4. È fatto divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione alcolica dalle ore 00,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale;
5. È fatto divieto per chiunque, dalle ore 00,15 alle ore 06,00 del giorno successivo, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. e ii., ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00;

DETERMINA

al riguardo di stabilire, ai sensi della L. 24/11/1981, n.689 e ss. mm. e ii., il pagamento in misura ridotta per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio in euro 150,00 (centocinquanta/00);

AVVERTE ALTRESÌ

che avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi della L.n.1034/71, ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, ai sensi del D.P.R.n.1199/71, ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

MANDA

agli Agenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine e di Polizia Locale per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento.

Viterbo, li

=====

Alla Segreteria Generale

All' Albo Pretorio

Al Settore Affari Generali

Al Serv. Aff.Amm.vi del Sett.AA.GG.

Al Comando P.L.

Alla Prefettura di Viterbo

Alla Questura di Viterbo

Al Comando Provinciale ed al Comando Compagnia dei CC. di Viterbo

Al Comando Provinciale della G.d.F. di Viterbo

Al Comando della Polizia Stradale di Viterbo

Al Comando della Polizia Provinciale di Viterbo

Loro sedi

Viterbo, 30-07-2022

LA SINDACA
DOTT.SSA CHIARA FRONTINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del
07/03/2005